

VERBALE DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI
AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il giorno 20 novembre 2017, presso la sede di Coldiretti della provincia di Trento,

tra

Confagricoltura del Trentino, rappresentata dal Direttore Sig. Diego Coller;

Coldiretti Trento, rappresentata dal Direttore Sig. Mauro Fiamozzi;

C.I.A del Trentino, rappresentata dal Direttore Sig. Massimo Tomasi;

e

la F.L.A.I. - C.G.I.L del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Manuela Faggioni Sella;

la F.A.I. - C.I.S.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Fulvio Bastiani;

la UILA – UIL di Trento e Verona rappresentata dal Segretario Fulvio Giaimo;

ai sensi degli articoli 2, 90 e 91 del CCNL del 22 ottobre 2014 si è convenuto di rinnovare il Contratto provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia Autonoma di Trento, apportando le seguenti modifiche:

ART.4 (ASSUNZIONE)

In riferimento a quanto previsto dall'Art.20 del vigente C.C.N.L. di settore, hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, i lavoratori/ici OTD che, potendo far valere almeno 100 giornate di lavoro nella stagione precedente, abbiano presentato richiesta in tal senso entro 90 giorni dal termine del precedente contratto di lavoro.

In deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, il diritto alla riassunzione potrà essere esercitato anche in assenza di esplicito richiamo nella lettera di assunzione.

ART.8 (MANODOPERA ADDETTA ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA)

In applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL, si conviene che i prodotti e i periodi della relativa raccolta, compatibilmente con l'andamento stagionale, per la Provincia Autonoma di Trento siano i seguenti:

- Ciliege (con raccolta indicativamente nei mesi da maggio ad agosto)
- Pere (con raccolta indicativamente nei mesi da luglio a ottobre)
- Susine (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a settembre)
- Uva (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a ottobre)
- Mele (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a novembre)
- Piccoli frutti (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre)
- Ortaggi (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre)
- Erbe officinali (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre)
- Kiwi (con raccolta indicativamente nei mesi da settembre a novembre)
- Olive (con raccolta indicativamente nei mesi da ottobre a dicembre)

ART.15 (CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI E DEI LAVORI)

Con specifico riferimento al settore dell'allevamento e della lavorazione ittici, le Parti convengono di inserire nei relativi livelli di inquadramento i seguenti profili professionali:

- Operaio comune: addetto all'eviscerazione della trota; addetto a operazioni semplici/generiche che non prevedano specifiche competenze o autonomia decisionale, sulle linee di confezionamento e inscatolamento del pesce; addetto alle pulizie semplici/generiche.
- Operaio qualificato: guardiano notturno, selezionatore in vasca, addetto alla distribuzione dei mangimi
- Operaio qualificato super: addetto alla lavorazione e trasformazione dei filetti
- Operaio specializzato: addetto all'attività di spremitura; addetto all'impianto di uova e avanotteria
- Operaio specializzato super: responsabile di allevamento con autonomia esecutiva nella gestione dell'impianto, con competenze acquisite per pratica o per titolo

Con specifico riferimento al settore agrituristico, le Parti convengono di inserire nei relativi livelli di inquadramento i seguenti profili professionali:

- Operaio comune: lavapiatti
- Operaio qualificato: cameriere ai piani
- Operaio qualificato super: cameriere di sala
- Operaio specializzato: aiuto cuoco
- Operaio specializzato super: cuoco

ART.17 (ORARIO DI LAVORO)

Le Parti si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 17 del vigente CCNL, in particolare in merito alla durata minima della prestazione lavorativa svolta in regime di part-time; nello specifico:

- la durata minima della prestazione settimanale non potrà essere inferiore alle 24 ore
- la durata minima della prestazione mensile non potrà essere inferiore alle 72 ore
- la durata minima della prestazione annuale non potrà essere inferiore alle 500 ore

ART.20 (PERMESSI STRAORDINARI)

In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'Azienda riconoscerà al lavoratore padre, in occasione della nascita di un figlio o dell'adozione, un ulteriore giorno di permesso retribuito.


ART.26 (RETRIBUZIONE)

Ai lavoratori agricoli e florovivaisti sia OTI e OTD, di cui all'articolo 1 e 2 del CCPL, è riconosciuto un aumento pari al 2 % del salario contrattuale provinciale attualmente in vigore; il suddetto aumento decorre a far data dal 1 dicembre 2017.

ART. 5 (VITTO E ALLOGGIO)

Le parti concordano che a decorrere dalla sigla del presente accordo le tariffe di cui al presente articolo sono come di seguito aggiornate:

Trattenuta giornaliera per Alloggio e colazione: euro 3,00



Trattenuta giornaliera per il pranzo: euro 3,00

Trattenuta giornaliera per la cena: euro 3,00

ART.34 (RIMBORSO SPESE E KILOMETRICO)

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall'azienda, debbano consumare i pasti e pernottare fuori dal luogo abituale, è riconosciuto l'intero rimborso delle spese effettuate a titolo di viaggio, vitto ed alloggio, previa presentazione di regolari giustificativi.

Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Pertanto, qualora il tempo di viaggio vada oltre il normale orario di lavoro lo stesso sarà retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Nel caso di utilizzo di mezzo di trasporto personale, le Parti condividono che al Dipendente, oltre alle spese eventualmente sostenute e debitamente comprovate, spetti un rimborso chilometrico pari a 0,35 euro al Km, salvo eventuali condizioni di miglior favore.

NUOVO ARTICOLO (REPERIBILITA')

Oltre alla normale retribuzione, all'operaio incaricato in forma scritta dall'Azienda di essere reperibile, per la durata dell'incarico stesso sarà riconosciuta una indennità pari al 10% della retribuzione lorda di fatto.

In caso di prestazione lavorativa in regime di reperibilità che ecceda la mezzanotte, al lavoratore saranno concessi permessi retribuiti compensativi sulla giornata successiva per un numero pari di ore a quelle prestate.

ART 36 (MALATTIA E INFORTUNIO)

Le Parti convengono che il periodo di comporto per gli OTI sarà prolungato fino a 365 giorni in caso di gravi patologie (a titolo di esempio non esaustivo, si citano malattie oncologiche, degenerative, necessitanti di terapie salva vita ecc...).

ART. 37 (ANTICIPAZIONE TRATTAMENTI ASSISTENZIALI INPS)


Le Parti concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, le Aziende agricole anticiperanno agli operai assunti a tempo indeterminato il 100% delle indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali-assistenziali (INPS) e assicurativi (INAIL) relativamente all'assegno al nucleo familiare, alla malattia, all'infortunio, alla cassa integrazione CISOA,, alla maternità obbligatoria, ai congedi parentali, ai permessi per allattamento.

Agli operai a tempo indeterminato sarà anticipata anche la quota relativa all'integrazione erogata dalla C.I.M.L.Ag a fronte di apposita delega sottoscritta dal lavoratore.

ART.41 (RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA')

Le Parti, condividendo appieno la necessità di puntare ad un sempre più alto livello di qualità, legalità e sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale Trentino Agricoltura si impegnano a dare piena attuazione entro il 31 dicembre 2018 a quanto previsto dal comma 4, lettera c-ter),della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità si articola infatti in sezioni territoriali atte alla promozione



di iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

DECORRENZA E DURATA:

Il presente accordo decorre dal 1 dicembre 2017 e scadrà il 31.12.2019 per la sola parte economica, mentre scadrà il 31.12.2019 per la parte normativa, fatto salvo quanto eventualmente modificato e aggiornato con la sottoscrizione del Testo Unico del CCPL, da realizzarsi entro il 31 marzo 2018. In caso di mancata disdetta, l'accordo si intenderà prorogato di un anno e così di anno in anno, conservando la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Trento, 20 novembre 2017

Letto, sottoscritto e approvato


PER COLDIRETTI



PER CONFAGRICOLTURA



PER C.I.A.



PER LA FLAI-CGIL DEL TRENTINO



PER LA FAI-CISL DEL TRENTINO



PER LA UILA-UIL DI TRENTO E VERONA

